

Circolare **n.05-2022**

**6 Aprile 2022**

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA al 30/04/2022 LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022**
- 2) SCADDE IL PROSSIMO 2 MAGGIO 2022 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2021**
- 3) LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"**
- 4) NUOVA POSSIBILITÀ CON MODIFICHE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022**
- 5) FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI**
- 6) DAL 1° GENNAIO 2022 VIENE MENO LA NON IMPONIBILITÀ PER I SERVIZI DEI SUB VETTORI NEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE**
- 7) ATTIVI DAL 1° APRILE 2022 I NUOVI CODICI ATECO**
- 8) CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE- CESSIONE CREDITI IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA**



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

### 1) CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA al 30/04/2022 LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022 è fissato ordinariamente al 30 aprile ma slitta, in quanto giorno festivo, al successivo primo giorno lavorativo successivo e cioè al 2 maggio 2022.

#### Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
  - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
  - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risultati, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
  - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

### 2) SCADE IL PROSSIMO 2 MAGGIO 2022 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2021

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2022 relativa all'anno 2021 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2022, prorogato al 2 maggio in quanto primo giorno non festivo successivo. Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2021 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

#### ⇒ *La modifica delle regole per la detrazione*

Come è noto, il D.L. 50/2017 modificò gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato - poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.

#### I due presupposti per la detrazione

- effettuazione dell'operazione (**c.d. presupposto sostanziale**)
- possesso (momento di ricezione) della fattura (**c.d. presupposto formale**)

#### ⇒ *Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"*

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.



### Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [chiarimento agenzia: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**”.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2021 solo nel 2022, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2022 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2022) che scade ordinariamente al 30 aprile 2023.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

### Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

#### ⇒ Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2021 ma registrate dopo il 2 maggio 2022

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2021 e ricevuta con data “certa” nel 2021, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2022 entro il prossimo 2 maggio 2022, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

#### ⇒ Il diverso trattamento delle note di variazione

Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2021 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire entro il 2 maggio 2022.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (per quest'anno 2 maggio 2022), la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2022, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2021.

### 3) LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"

La Nuova Sabatini è l'agevolazione regolata dal Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali.

La recente circolare direttoriale n. 696/2022 del Mise ha commentato le novità introdotte dall'articolo 1, comma 48, L. 234/2021 che ha previsto il ripristino dell'erogazione del contributo in più quote annuali per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di erogare il contributo in conto interessi in unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili) in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

#### La tipologia degli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all'agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

➔ A beneficiarne possono essere soltanto quelle che vengono definite pmi, ovvero micro, piccole e medie imprese. Rientrano nell'agevolazione piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:



- micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

I beni strumentali, come precisato nelle *faq* pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, devono essere nuovi, con la conseguenza che non sono agevolabili, ad esempio, i beni portati in fiera “*a uso mostra*”, o quelli consegnati “*in prova*” o in “*conto visione*”.

La circolare n. 14036/2017, nella nuova versione aggiornata con le modifiche apportate dalla circolare n. 696/2022, delimita l’ambito applicativo precisando che sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell’attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali; e

B.II.4 – altri beni

nonché *software* e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

A titolo esemplificativo, sono escluse dalla possibilità di fruire dell’agevolazione Nuova Sabatini le seguenti spese:

1. i beni non ad uso produttivo;
2. i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
3. i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
4. i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
5. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
6. i terreni;
7. i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
8. le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
9. i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
10. qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
11. i materiali di consumo;
12. le spese di funzionamento;
13. le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
14. le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di *leasing*;
15. le spese legali di qualsiasi genere;
16. le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
17. le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.



### Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria

L'area riservata alle pmi per la predisposizione della domanda è disponibile al *link*: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec, indirizzata alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con le quali l'impresa ha preso contatto per definire le modalità del finanziamento.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all'ammontare degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo (nel caso di contributo maggiorato calcolati al tasso del 3,575% annuo).

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (determinato sulla base del rating della pmi e deliberato dall'istituto) e il contributo che viene concesso dal Mise, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

La banca o l'intermediario finanziario hanno la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell'istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

<b>Acquisto di beni strumentali</b>	L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'Iva.
<b>Stipula di contratto leasing</b>	Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di <i>leasing</i> . È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso



La scelta della tipologia di investimento (mediante finanziamento o *leasing*) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l'acquisto del bene strumentale. Per i contratti di locazione finanziaria di impianti, macchinari e attrezzature la deduzione del costo avviene in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento del medesimo bene così come previsto dai coefficienti di ammortamento approvati dal D.M. 31 dicembre 1988. Pertanto, la scelta di effettuare l'investimento mediante un contratto di *leasing*, che prevede l'iscrizione del bene strumentale nell'attivo dello stato patrimoniale solo all'atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale del costo dell'investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all'acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

#### 4) NUOVA POSSIBILITÀ CON MODIFICHE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

Con l'articolo 29, D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) viene riproposta con due rilevanti modifiche la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

### Le novità

In particolare:

- l'imposta sostitutiva, fissata nelle ultime edizioni all'11%, viene ora incrementata e portata al 14%;
- la data entro la quale procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nonché al giuramento della perizia di stima viene fissata al 15 giugno 2022 (in luogo della "tradizionale" scadenza del 30 giugno).

Restano peraltro ferme le altre caratteristiche di una disciplina che consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

Vediamo quindi di riepilogare le regole operative per realizzare la "rivalutazione".

### Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva

Il Decreto Energia (D.L. 17/2022) stabilisce la possibilità di rideterminare i valori stabilendo un'unica aliquota dell'14%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all'intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2022, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 15 giugno 2022, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

### Condizioni per la validità della rivalutazione

Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 giugno 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Sul punto occorre osservare che i diversi provvedimenti emanati in occasione dell'emergenza Covid-19 non hanno inciso sul termine entro il quale procedere all'asseverazione della perizia.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070



Pertanto, coloro che fossero interessati ad accedere a tale istituto è bene che si attivino per tempo verificando l'operatività del tribunale o del notaio di fiducia.

### I terreni

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" *infra* quinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito regolarmente iscritto alla CCIAA e asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto del terreno, con un'aliquota del 14% (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 153/E/2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

Inoltre, con la circolare n. 1/E/2021 l'agenzia, recependo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 2321/2020 e n. 2322/2020, per cui nella rivalutazione dei terreni l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio.

### Indicazione della rivalutazione nel modello Redditi

Si ricorda che i dati relativi alla presente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2023 relativo al periodo d'imposta 2022. In particolare, salvo modifiche prevista nella prossima modulistica:

- in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l'apposita sezione del quadro RT;
- per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l'apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest'ultimo modello.

Si ricorda, infine, che l'omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro, restando in ogni caso impregiudicati gli effetti della rivalutazione.

## 5) FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto con diverse misure per far fronte agli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, in particolare per calmierare le conseguenze derivanti dall'incremento dei costi dei fattori energetici.

Tra le nuove previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: è previsto il cosiddetto "bonus carburante", ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabaroZZi.it](http://www.studiomscaccabaroZZi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

In capo all'impresa il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell'articolo 95, Tuir.

L'articolo 2, D.L. 21/2022 stabilisce infatti che "Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986".

### **Benefit detassato per i buoni carburante**

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; a tal fine occorre comunque considerare che:

- in deroga a tale principio, l'articolo 51, comma 2, Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente;
- il successivo comma 3 individua nel valore normale il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51, Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta. Se il valore complessivo dei *fringe benefit* ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).

La nuova previsione relativa al "*bonus carburante*" si aggiunge a tale limite generale di non imponibilità dei *fringe benefit*: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i *benefit* ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).

Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l'eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l'intero importo del buono erogato.

Per l'applicazione di tale previsione si ricorda che:

- si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
- a differenza di altre ipotesi di *benefit* che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, letteralmente i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente (il che risulta ragionevole in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di valutare quanto erogare, anche in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro);
- la norma si riferisce alle "*aziende private*" escludendo quindi il settore pubblico. Non è chiaro se detta previsione può essere estesa al caso in cui il datore di lavoro è un professionista (letteralmente la risposta dovrebbe essere negativa, ma non avrebbe alcun senso escludere tale ipotesi).

### **6) DAL 1° GENNAIO 2022 VIENE MENO LA NON IMPONIBILITÀ PER I SERVIZI DEI SUB VETTORI NEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE**

Con una modifica apportata in sede di conversione del c.d. "*Decreto Fiscale*" (articolo 5-*septies*, D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021) il Legislatore – nel delineare una disciplina del regime di non imponibilità Iva dei trasporti internazionali più aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabaroZZi.it](http://www.studiomscaccabaroZZi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

dell'Unione Europea con la sentenza 29 giugno 2017 (causa C-288/16) – aggiunge un nuovo comma 3 all'articolo 9, D.P.R. 633/1972 al fine di escludere l'applicazione del regime di non imponibilità Iva a quelle prestazioni di trasporto che vengono poste in essere da taluni soggetti.

La nuova disciplina per espressa previsione normativa ha prodotto i suoi effetti a partire dallo scorso 1° gennaio 2022.

### **Il nuovo comma 3, articolo 9, D.P.R. 633/1972**

*“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.*

Con la **circolare n. 5/E/2022**, al § 3, l'Agenzia delle entrate fornisce un primo commento ricordando che la finalità della non imponibilità prevista dall'articolo 9 del Decreto Iva è quella di garantire che siano tassati presso il luogo di destinazione sia i beni destinati al di fuori dell'Unione Europea, sia le connesse prestazioni di trasporto ma che, secondo la Corte di Giustizia, al fine di rientrare nell'ambito di tale esenzione, tali ultimi servizi non solo devono contribuire all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni.

Alla luce del nuovo orientamento in vigore da inizio 2022 devono pertanto ritenersi esclusi dalla previsione di non imponibilità i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:

- a) dall'esportatore;
- b) dal titolare del regime di transito;
- c) dall'importatore;
- d) dal destinatario dei beni;
- e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972).

Per contro, quindi, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo laddove siano prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.

### **Le prestazioni escluse dal regime di non imponibilità**

In forza della nuova formulazione dell'articolo 9, D.P.R. 633/1972 dovranno pertanto essere assoggettate a Iva, a titolo esemplificativo, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione). A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto.

Infine, vengono fatti salvi dal Legislatore i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022 si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16 sopra richiamata, ossia che, alla luce dell'anzidetto orientamento



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

giurisprudenziale, abbiano già applicato l'iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.

### 7) ATTIVI DAL 1° APRILE 2022 I NUOVI CODICI ATECO

Con decorrenza 1° gennaio 2022 sono stati aggiornati alcuni codici ATECO quale conseguenza dell'aggiornamento avviato dall'Istat.

La nuova classificazione è disponibile dallo scorso 1° aprile in quanto prima di tale data non sarebbe stato possibile per le amministrazioni interessate implementare i propri *software*.

In particolare, si evidenzia che il comunicato stampa dell'Istat è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 dello scorso 30 dicembre 2021.

Le modifiche apportate ai codici ATECO sono in alcuni casi solo sostanziali e in altri di sola forma.

Di seguito si segnalano alcune delle principali novità:

- le attività di lavanderie e tintorie erano ricomprese nel codice 96.01.20 mentre a seguito della revisione ora il codice 96.01.20 comprende le attività di lavanderie, tintorie tradizionali, mentre il codice 96.01.30 individua le attività di lavanderie *self-service*;
- il codice attività 97.00.0 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico viene suddiviso nel codice 97.00.01 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico escluso il condominio, mentre il codice 97.00.02 contraddistingue l'attività del condominio;
- per il codice attività 92.00.02 viene precisato che nella gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone sono ricomprese le sale *slot* e sale *videolottery*;
- vengono suddivisi i codici relativi al codice 74.90.12 nei codici 74.90.12 per la consulenza agraria fornita da agrotecnici e nel codice 74.90.13 per la consulenza agraria fornita da periti agrari;
- per i commercialisti - esperti contabili viene di fatto modificata unicamente la descrizione del codice 69.20.11 in servizi forniti da dottori commercialisti e la descrizione del codice 69.20.12 in servizi forniti da esperti contabili;
- per i servizi di ristorazione viene introdotto il codice 56.10.13 relativo alle attività di ristorazione connessa alle aziende ittiche, così come il codice 55.20.53 contraddistingue ora le attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
- l'attività di informazione scientifica di farmaci viene ora ricompresa nel codice 74.90.99 e soppressa dal codice 46.18.31
- per il codice 45.20.91 *ex* lavaggio auto viene ora precisato che si tratta di lavaggio autoveicoli che comprende anche il lavaggio *self service*;
- viene istituito il codice 43.21.04 installazione di insegne elettriche e impianti luce incluse luminarie per feste che comprende anche l'installazione di impianti luci e audio per manifestazioni ed installazioni elettriche specializzate per stand espositivi.



Quale conseguenza del cambiamento dei codici i soggetti interessati dovranno presentare, dopo il 1° aprile, il modello AA7/AA9 per la comunicazione della variazione del proprio codice ATECO.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

**8) CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE-  
CESSIONE CREDITI IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA**

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, la L. 25/2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter, che all'articolo 28 prevede alcune variazioni nella tematica dei crediti d'imposta relativi ad interventi edilizi (50%, 60%, 65%, 110%). In particolare viene modificato l'articolo 121, D.L. 34/2020, stabilendo che il contribuente può alternativamente scegliere tra:

- a. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- b. la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Anche per i crediti disciplinati dal successivo articolo 122, D.L. 34/2020, è prevista la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 o 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.



STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI  
Commercialista – Revisore Legale

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti  
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134 Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070